



ORDINANZA SINDACALE

N. 5 DEL 27/03/2025

OGGETTO: Provvedimenti per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare da zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e da zanzara comune (*Culex* spp.) nel territorio del Comune di Siena per l'anno 2025

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e della zanzara comune (*Culex* spp.);

Considerato che nel corso delle estati precedenti, sul territorio nazionale, si sono manifestati casi di malattie virali trasmesse da insetti vettori, che hanno provocato locali situazioni di criticità sanitaria derivanti dall'ulteriore diffusione legata alla presenza delle zanzare;

Ritenuto per quanto sopra che, per garantire l'incolumità dei cittadini, è indispensabile provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a contenere il fenomeno alle condizioni di minore impatto per la salute;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare e che, pertanto, è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Considerata la necessità che le suddette misure preventive si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Evidenziato inoltre:

che la lotta agli esemplari adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;

che la lotta integrata si basa prioritariamente sulla gestione del territorio e l'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;

che l'intervento adulticida non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di comprovata presenza di elevata densità del vettore (superamento di soglie di intervento) dopo attenta indagine ambientale ed autorizzazione del Dipartimento della Prevenzione delle Aziende USL territorialmente competenti;

che l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica e che comporta un impatto non trascurabile, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

Vista la nota del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est datata 20/03/2025 (in atti prot. n. 24203 del 20/03/2025) con la quale si invita ciascuna Amministrazione comunale all'emanazione di specifica ordinanza per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori sul territorio del Comune di Siena;

Ritenuto per quanto sopra che per garantire l'incolumità dei cittadini è indispensabile provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a contenere il fenomeno alle condizioni di minore impatto per la salute;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, di dover adottare opportune misure per la prevenzione dei disagi alla cittadinanza e per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Visto l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934, n. 1265;

Visto il Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il Regolamento di Polizia Locale;

Visto il Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti e per l'Igiene Ambientale;

Vista la Legge n. 689 del 24.11.1981;

ORDINA

A **tutti i cittadini**, nel periodo dal 1 aprile al 30 novembre 2025, di attenersi alle seguenti disposizioni:

Non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni all'interno dei quali possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, bidoni, sottovasi di piante e simili anche se collocati nei cortili e nei terrazzi delle abitazioni;

Procedere, laddove si tratti di oggetti non abbandonati ma sotto controllo dei proprietari (es. vasche o bidoni per l'irrigazione di orti o giardini) alla loro vuotatura dall'acqua almeno una volta alla settimana o, in alternativa, alla loro chiusura ermetica con teli plastici, coperchi o zanzariere;

In caso di utilizzo di sottovasi, è assolutamente da evitare l'eventuale ristagno di acqua in essi o, in alternativa, occorre procedere al loro svuotamento almeno una volta alla settimana;

Provvedere alla pulizia dei tombini per la raccolta delle acque piovane presenti in giardini, piazzali privati e cortili, in modo da evitare occlusioni e conseguenti ristagni di acqua;

Trattare l'acqua ristagnante nei tombini di piazzali, nelle griglie di raccolta e nei fontoni posti all'interno delle proprietà private (giardini, cortili, appezzamenti di terreno) e che non può essere periodicamente eliminata, con specifici prodotti antilarvali reperibili presso ditte specializzate nel settore della disinfestazione o presso esercizi che ne dispongono. In alternativa, laddove possibile, introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali piccoli pesci che si nutrono delle larve delle zanzare (pesci rossi, gambusie);

Conservare tutte le documentazioni di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento disinfestante rilasciato dalla ditta specializzata, da esibirsi in caso di controllo da parte degli organi preposti;

Tenere le aree verdi, gli orti, i giardini e comunque tutti gli spazi esterni di pertinenza privata, sgombri da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere. Il materiale eventualmente presente dovrà essere sistemato in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.

ORDINA ALTRESI'

Nello stesso periodo dal 1 aprile al 30 novembre 2025, di attenersi alle seguenti disposizioni:

A) Ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità degli edifici destinati ad abitazione ed altri usi:

- Di assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici e di scarico dei fabbricati e degli spazi di pertinenza, in modo da evitare qualsiasi raccolta di acqua stagnante, in particolar modo all'interno dei tombini di piazzali, orti e giardini.

B) A tutti i proprietari e/o conduttori di appezzamenti di terreno adibiti ad orti domestici:

- Di procedere, laddove possibile, allo svuotamento periodico (almeno una volta alla settimana) di tutti i contenitori

di acqua per l'irrigazione quali vasche, bidoni, fusti ecc., e comunque di coprire ermeticamente gli stessi contenitori con teli di plastica, coperchi o zanzariere in modo da evitare che le zanzare possano accedervi per depositare le uova; in alternativa, introdurre nei contenitori, ove possibile, piccoli pesci che si nutrono delle larve delle zanzare (pesci rossi, gambusie).

C) Ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alla attività di rottamazione, stoccaggio materiali di recupero, di veicoli e macchinari:

- Di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché si eviti il formarsi di raccolte di acqua stagnante nelle pertinenze interne ed esterne delle rispettive attività;
- Di garantire, per quei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti sopra menzionati, trattamenti di disinfestazione da effettuarsi secondo le modalità preventivamente concordate con l'Azienda USL.

D) Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni di auto per attività di riparazione, rigenerazione, vendita ed altro:

- Di stoccare i pneumatici (dopo averli svuotati da eventuale acqua stagnante al loro interno) al coperto o in containers o, se all'aperto, di proteggerli con teli plastici impermeabili in modo da evitare qualsiasi accumulo e ristagno di acqua al loro interno;
- Qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra, di provvedere alla disinfestazione di tali copertoni, secondo le modalità preventivamente concordate con l'Azienda USL.

E) Ai responsabili dei cantieri:

- Di evitare raccolte di acqua in bidoni, fusti ed altri contenitori o di assicurare la loro copertura qualora l'attività svolta ne richieda la disponibilità;
- Di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte di acqua, precauzione da adottarsi anche e soprattutto in caso di sospensione del cantiere;
- Di provvedere, durante gli scavi, ad evitare qualunque ristagno di acqua sia durante gli scavi di trincea che all'interno del manufatto. Qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni sopracitate, dovranno essere effettuati interventi di disinfestazione secondo le modalità preventivamente concordate con l'Azienda USL.

F) Ai titolari e/o conduttori di aziende agricole, florovivaistiche e zootecniche:

- Di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi in aree agricole e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte di acqua stagnante. Nel caso in cui fossero presenti depositi di acqua non eliminabili per i quali non è possibile applicare le indicazioni precedenti, dovranno essere effettuati trattamenti di disinfestazione utilizzando gli appositi prodotti antilarvali, secondo le modalità preventivamente concordate con l'Azienda USL. In alternativa introdurre nei contenitori, ove possibile, piccoli pesci che si nutrono delle larve delle zanzare (pesci rossi, gambusie).

AVVERTE

- Che la responsabilità delle inadempienze alla presente Ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze sono state riscontrate;
- Che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 103,29= prevista dall'art. 344 del R.D. 27.07.1934 n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni.

DISPONE

Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, l'Azienda USL Toscana Sud Est, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate ed affissione all'Albo Pretorio online del Comune.

Copia del presente atto può essere richiesto presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Siena.

La presente Ordinanza sarà trasmessa in copia, con referto di consegna, per quanto di competenza alla Questura di Siena, al Comando dei Carabinieri di Siena, al Gruppo Carabinieri Forestale di Siena, all'Azienda USL Toscana Sud Est, alla Direzione Comando Polizia Locale, alla Provincia di Siena ed ai competenti Uffici Comunali.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7.8.1990 n. 241, si informa che avverso il provvedimento sopraesteso potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 60 giorni a decorrere dalla data dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 21 della Legge 6.12.71 n. 1034, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Dalla Residenza Municipale, 26/03/2025

IL SINDACO
(*Nicoletta Fabio*)

Il Sindaco
Nicoletta Fabio